ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferr
prot. n° 012247/2016
22/11/2016

AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M. 5/8/2016
(elenco allegato)

Loro sedi

p.c. **ASSTRA – Associazione Trasporti**
Piazza Cola di Rienzo, 80/a

00192 Roma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

p.c. – **Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie**

p.c. – **Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale**
Via Caraci, 36

00157 Roma

p.c. – **Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime**
Via dell'Arte, 16

00144 Roma

OGGETTO: Mantenimento in esercizio dei veicoli in circolazione sulle linee di cui al D.M. 5 agosto 2016 e loro registrazione nel Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN).
Allegati: 1 (Modalità di iscrizione al RIN).

Il Decreto ANSF n° 4/2012, in applicazione della pertinente legislazione internazionale e nazionale, stabilisce che possono circolare sulle reti del sistema ferroviario nazionale, incluse le linee di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016, soltanto i veicoli per i quali:

- sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva o temporanea di messa in servizio;
- siano stati registrati nel Registro di Immatricolazione Nazionale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 10 ottobre 2010, n° 191;
- le imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura abbiano provveduto a definire le modalità per la messa in servizio e per l'utilizzo in esercizio all'interno del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;
- i gestori dell'infrastruttura abbiano attribuito le condizioni di circolabilità sulle linee da essi gestite.

Considerato che:

- ai sensi della Decisione 2007/756/CE, questa Agenzia, in quanto organismo designato dall'Italia per tenere e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale, deve inserire nel registro di immatricolazione nazionale tutti i veicoli utilizzati sia nel traffico nazionale che internazionale, e indicare per ciascuno di essi, tra gli altri dati, il "*detentore*" ed il "*soggetto responsabile della manutenzione*";
- le disposizioni delle Direttive 2008/57/CE e 2008/110/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, recepite rispettivamente con il decreto legislativo 10 ottobre 2010, n° 191 e con il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, introducono le figure di "detentore" e di "soggetto responsabile della manutenzione", nonché, per i carri merci ferroviari, l'obbligatorietà di certificazione per i soggetti responsabili della manutenzione e per tutti i veicoli inseriti nel registro di immatricolazione nazionale l'assegnazione del "*soggetto responsabile della manutenzione*";

e tenuto conto che:

- il citato decreto ministeriale del 5 agosto 2016, all'articolo 3, comma 3, al fine di garantire sulle linee da esso individuate la continuità del servizio ferroviario, autorizza codeste Aziende, fino al rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai Gestori dell'infrastruttura e dei certificati di sicurezza alle Imprese ferroviarie, a proseguire la propria attività in virtù dei provvedimenti precedentemente rilasciati dalle Autorità ed Amministrazioni competenti ma stabilisce contestualmente che a far data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale stesso cessi, comunque, ogni competenza in materia di sicurezza ferroviaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui gestori dell'infrastruttura ferroviaria, sulle imprese ferroviarie e sulle reti di cui all'Allegato A che sia in contrasto o in sovrapposizione con le competenze attribuite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
- ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n° 162, i vertici di ciascuna Azienda sono comunque responsabili di tutte le problematiche in tema di sicurezza e in particolare dell'adeguamento al nuovo regime;
- ai sensi del citato articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale del 5 agosto 2016, ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario, permangono le attuali responsabilità dei Direttori di esercizio in carica,

in conformità alle normative sopra richiamate e agli altri atti ad esse correlati, fino al rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza al Gestore dell'infrastruttura e del Certificato di sicurezza all'Impresa ferroviaria, è responsabilità di codeste Aziende vigilare, anche per il tramite del Direttore di esercizio, sul rispetto delle scadenze e delle eventuali prescrizioni imposte, per i veicoli in circolazione sulle linee ferroviarie di cui al citato decreto ministeriale, dalle Autorità ed Amministrazioni che hanno rilasciato i provvedimenti di autorizzazione.

A tal fine in questa fase, in analogia a quanto previsto dal punto 2.6 delle *"Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria"* emanate da questa Agenzia con il decreto ANSF n° 4/2012, codeste Aziende dovranno, nelle more del perfezionamento delle procedure di registrazione dei veicoli utilizzati sulle proprie reti, individuare per ciascun veicolo il *"Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)"* dello stesso.

Per ciascun veicolo dovrà essere verificato che l'SRM:

- definisca un piano di manutenzione che tenga conto del profilo di missione dei veicoli ed includa almeno l'effettuazione delle prove periodiche finora previste dall'USTIF, definendone le modalità operative;
- assicuri che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza in coerenza con quanto previsto dal proprio sistema di manutenzione;
- effettui direttamente o affidi la manutenzione ad officine di manutenzione qualificate;
- assicuri, inoltre, che i veicoli:
  a) siano sottoposti alle verifiche previste dal piano di manutenzione di cui ciascun veicolo è dotato e dall'eventuale aggiornamento che si rendesse necessario per uniformarsi alla normativa vigente in materia (vedi *"linee guida ANSF inerenti la documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli"* – Revisione A del 23 giugno 2015),
  b) siano mantenuti conformi ai requisiti in vigore, incluse le norme nazionali e comunitarie in materia di manutenzione e, eventualmente, le disposizioni delle STI in materia di manutenzione applicabili ai veicoli esistenti.

Considerato che, una volta rilasciati l'Autorizzazione di sicurezza o il Certificato di Sicurezza, sulle linee di cui al decreto ministeriale citato potranno circolare solo veicoli iscritti al RIN, si invitano codeste Aziende ferroviarie a sollecitare fin d'ora i detentori dei veicoli che intendono continuare ad utilizzare a procedere all'iscrizione dei veicoli stessi al RIN secondo le norme e le procedure in vigore, o a procedervi esse stesse qualora siano detentori dei veicoli utilizzati.

Le Aziende interessate, inoltre, possono procedere alla messa in servizio, sulle linee della rete ferroviaria di cui all'allegato A del decreto 5 agosto 2016, di nuovi veicoli conformi ad un tipo di veicolo già autorizzato alla messa in servizio dall'Agenzia ed in possesso di un provvedimento di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto ministeriale 5 agosto 2016, purché siano in possesso di una

autorizzazione di conformità al tipo autorizzato dall'Agenzia e abbiano provveduto alla relativa iscrizione al RIN secondo le modalità previste dalle citate Linee Guida ANSF per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale (RIN) - REV B del 09/10/2014.

I provvedimenti necessari a garantire la circolabilità dei suddetti veicoli, in conformità al decreto ANSF n° 4/2012, devono essere emessi dall'organismo aziendale responsabile della gestione dell'infrastruttura ferroviaria interessata.

In allegato alla presente nota sono ricapitolate le procedure da seguire per l'iscrizione nel RIN dei veicoli interessati.

L'individuazione per ciascun veicolo di un SRM e la sua iscrizione al RIN dovranno comunque avvenire entro le scadenze previste dal decreto ministeriale 5 agosto 2016 per la richiesta delle Autorizzazioni di sicurezza e dei Certificati di sicurezza.

Si prega di assicurare la massima tempestività nell'ottemperanza a quanto sopra.

Al fine di approfondire le problematiche sopra richiamate è indetto un incontro con codeste Aziende ferroviarie che si terrà il 28 novembre alle 14,30 nella "Sala Biblioteca" sita in Roma in via Caraci , 36.

Per semplificare l'accesso al plesso di via Caraci si pregano codeste Aziende di comunicare quanto prima i nominativi dei partecipanti all'incontro alla signora Paola Marchionne (paola.marchionne@ansf.it)

Il Direttore
Ing. Amedeo Gargiulo

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

ALLEGATO
Iscrizione dei veicoli nel RIN

I dati di ogni veicolo obbligatori in quanto necessari per la registrazione sono i seguenti:

- NEV (Numero europeo del veicolo) a 12 cifre che deve essere strutturato secondo quanto previsto nell'Appendice 6 della suddetta Decisione 2007/756/CE;
- Anno di fabbricazione;
- Serie letterale;
- Numero identificativo precedente;
- Numero seriale del veicolo (matricola punzonata sul telaio o simile);
- Dati anagrafici del "Detentore" comprensivi del codice VKM (per coloro che ne fossero sprovvisti, il codice VKM deve essere preliminarmente richiesto il prima possibile a questa Agenzia tramite l'apposito modulo presente sul sito web istituzionale www.ansf.it);
- Dati anagrafici del "Proprietario";
- Dati anagrafici del "Soggetto Responsabile della Manutenzione" (per quanto riguarda i carri merci ferroviari e i veicoli speciali (mezzi d'opera rimorchiati e mezzi d'opera dotati di cabina di guida autorizzati solo a circolare in composizione ai treni), deve essere individuato un soggetto responsabile della manutenzione certificato secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 445/2011);
- Sistema di protezione della marcia del treno, se presente, per i veicoli dotati di cabina di guida;
- Linee nella quali il veicolo è autorizzato alla circolazione (identificate dal nome delle Stazioni di inizio e fine tratta e, aspetto fondamentale, coerenti con l'elenco delle linee presenti nell'allegato al Decreto 5 Agosto 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), nonché le eventuali prescrizioni;
- Data del provvedimento di autorizzazione rilasciato dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e/o documenti relativi all'ultima prova e verifica effettuata con le eventuali condizioni e/o limitazioni all'utilizzazione.

I NEV identificativi dei diversi veicoli dovranno essere proposti dai rispettivi Detentori ad ANSF in anticipo rispetto alla presentazione delle istanze di registrazione, per dar modo ad ANSF di dare conferma dell'accettazione dei NEV proposti o di proporne altri.

Le iscrizioni esterne dei veicoli registrati, nel rispetto di quanto previsto nell'Appendice H del Regolamento UE 2015/995, dovranno essere applicate sulle fiancate ed all'interno dei veicoli con cabina nel più breve tempo possibile, sulla base di una pianificazione concordata con ANSF all'atto della registrazione e comunque al massimo entro sei mesi dalla data di registrazione effettiva.

Alle istanze di registrazione, soggette all'imposizione del bollo come previsto dagli artt. 3 e 4 della tariffa di cui all'allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i., non sarà applicato quanto indicato nel Decreto ANSF n. 3/2012, essendo determinate da obbligo legislativo.